SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 agosto 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Tohaneanu Andrei Aurel Anton, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina dello sport. *(12A08570)*

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Piccione Paolo Rosario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in gastroenterologia. *(12A08571)*

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Rios Norma Beatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria. *(12A08572)*

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramirez Pozo Egle Guisela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08573)*

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Echeverry Paola Ximena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08574)*

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mingo Bogado Julia Selva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08575)*

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Muzhetska Tetyana Leonidivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia. *(12A08576)*

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rabadji Nadejda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08577)*

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiple Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia. *(12A08578)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cacalete Magdalena Tănase, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(12A08579)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Ancuta Alexandru Silviu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08580)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Garcia Flor Josefina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08581)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Todirică, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08582)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Heliiana Harangozó, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A08583)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristiana Irina Dragan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08584)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavlína Dobáková, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A08585)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefania Milano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08586)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Victoria Carmen Otoman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08587)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Albert Weger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(12A08588)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Armanda Manuela Faria Maia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08589)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tania Dalsass, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia. *(12A08590)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronika Sommavilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A08591)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Johan Henrik Wersall, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08592)*

DECRETO 18 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Santo Hernandez Fernando Manuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08593)*

DECRETO 18 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Katja Zakosek Kocjancic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(12A08594)*

DECRETO 18 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Serban Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08595)*

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Veitia Rodriguez Helena Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08596)*

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chernykh Aleksandrovna Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08597)*

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08598)*

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hosseinpour Azam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08599)*

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Concepcion Delgado Yudith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08600)*

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pitiga Elena Margareta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08601)*

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Scortan Emilia Mioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08602)*

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Solomon Denisa Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08603)*

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Toro Ibanez Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A08976)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Semra Aydin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A08604)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Denis Cristina Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A08605)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cobianu Elena Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08606)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pletea Angelica Popescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08607)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Blasquez Rodriguez Maria Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08608)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Medrano Leonila Glenda Romina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08609)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anakarina Lara Gaudens, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08610)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Kunnakadan Pouly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08611)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joy Linu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08612)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Molly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08613)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ephrem Leena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08614)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jetty, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08615)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoras Aliona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08616)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Alby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08617)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vieru Ioana Adela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08618)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Celinemol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08619)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrascu Ioana Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08620)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Criste Floare Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08621)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrescu Maria Adelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08622)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Danila Diana Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08623)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08624)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nechita Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08766)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Rettifica del decreto di riconoscimento, alla sig.ra Lodina Cornelia Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08767)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Maslinca Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08768)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Orza Georgeta Ilenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08769)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Martiuc Dan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08770)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kulcsar Loredana Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08771)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Monea Luiza Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08772)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Daniela Grecu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08773)*

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mocanu Carmen Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08774)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Rettifica al decreto dirigenziale in data 15 giugno 2012, di riconoscimento del titolo di farmacista conseguito in Grecia da Emmanouilia Manousaki pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2012. *(12A08625)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgeta Marcela Lucaci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08626)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Daniel Hoelbling Patscheider, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08627)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Nicoleta Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08628)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dusciuc Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(12A08629)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Candrea Nadia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08630)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Genes Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08631)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bursuc Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08632)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anitoae Costela Geanina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08633)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gintu Elena Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08634)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Florescu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08635)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Roman Dumitrita Paraschiva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08636)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Dovleac Eduard Ion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08637)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Floroiu Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08638)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Mariana Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08639)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Girtan Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08640)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cosuta Carmem Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08641)*

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pistol Mariana Marieta Vieru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08642)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Osma Alban, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08775)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Martinez Jose Francisco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08776)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Carajeleascova Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08777)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bucatariu Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08778)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Koval Ivanna Shvayenko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08779)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Xibraku Alma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08780)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Fortuna Sergiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08781)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinheiro Mallet Crislane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in tecniche psicologiche. *(12A08977)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bucur Mădălina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in tecniche psicologiche. *(12A08978)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Reis de Silva Cintia Liana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A08979)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Trafoier Martina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. *(12A08980)*

DECRETO 27 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Urban Marzena Jolanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08782)*

DECRETO 27 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Blady Jolanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08783)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Aglossi Sewedoh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(12A08981)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Siji Rajan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08982)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Mammen Varghese Arun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08983)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Bini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08984)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Joseph Binesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08985)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Fostica Oxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08986)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cakalli Elona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08987)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Jimmy John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08988)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Castellano Castillon Anna Juliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A08989)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Zernial Katrin Christina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A08990)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Baldessari Stefanie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A08991)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Van der Kooij Jiska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A08992)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pöernbacher Verena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A08993)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Abreus Martha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08994)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Buican Delia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08995)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Padron Perez Liuva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A08996)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Aelisavetei Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08997)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Filipan Cristina Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08998)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Ioana Ancuta Bechesi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08999)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Cicos Ionut Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09000)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Florea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09001)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dan Florina Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09002)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Estrada Maldonado Ada Mercedes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09003)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Evangelista Perez Elcida Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09004)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cuello Montero Lodis Amalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09005)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Holguin Rodriguez Rosanna Altagracia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09006)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vivas Pena Yolanda Irene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09007)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Rettifica del riconoscimento, al sig. Dumba Gentian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09008)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nunez Paula Maria Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09009)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Abreu Paula Marilenny Noelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09010)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonifacio De De Leon Maria Del Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09011)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Corporan Trinidad Bienvenida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09012)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Disla Glenny Verelice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09013)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Xavier Ajo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09014)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Panjikaran Swapna Francis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09015)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodrigues Elizabeth Baptista, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09016)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Lijamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09017)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Shally Shally, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09018)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kulathil Cyriac Simy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09019)*

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Palachottil Chacko Sanitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A09020)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2012.

Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che aveva previsto che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, fosse riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;

Visto l'articolo 33, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha confermato, nel limite complessivo di spesa annuo di 60 milioni di euro, anche per l'anno 2012 le agevolazioni fiscali riconosciute agli appartenenti alle Forze armate e di polizia e al Corpo nazionale dei vigili dei Cuoco dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, precisando che il limite di reddito di lavoro dipendente di 35.000 euro, per l'attribuzione dei benefici fiscali nell'anno 2012, va riferito all'anno 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009 e in particolare l'articolo 2, comma 1, che, in attuazione del citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha riconosciuto, per l'anno 2009, la riduzione per ciascun beneficiario sull'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, tenuto conto del citato limite di spesa e del numero complessivo dei destinatari del beneficio, risultante dalla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2008;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2010 e del 19 maggio 2011, recanti le riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185, rispettivamente, per gli anni 2010 e 2011;

Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2012, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2011 non superiore a 35.000 euro, pari a 411.552 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerata la necessità di rideterminare, per l'anno 2012, il valore massimo della detrazione di imposta per ciascun beneficiario di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, nel rispetto del limite di spesa di 60 milioni di euro, tenuto conto del citato numero massimo del personale in possesso dei requisiti di reddito per l'accesso al beneficio fiscale;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, la misura della riduzione dell'imposta lorda di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2011 sia stato non superiore a 35.000 euro, è rideterminata, per ciascun beneficiario, nell'importo massimo di 145,75 euro.

2. Continuano a essere applicate le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009.

3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro, qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2012 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Roma, 25 maggio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia
e delle finanze
MONTI

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
CATANIA

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 52

12A09215

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2012.

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali effettuata in base alla virtuosità ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT

E

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che dispone che al fine di ripartire, tra gli enti del singolo livello di governo, l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissato, a decorrere dall'anno 2012, dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dal comma 5 del citato art. 20, come modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i predetti enti sono suddivisi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità elencati nel medesimo comma 2;

Visto l'art. 30, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone l'applicazione, nell'anno 2012, dei soli parametri di virtuosità elencati nell'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, alla lettera *b)* rispetto del patto di stabilità interno; lettera *d)* autonomia finanziaria; lettera *e)* equilibrio di parte corrente; lettera *i)* rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

Visti i commi da 1 a 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che individuano, per ciascun ente locale soggetto al patto di stabilità interno, le modalità di calcolo degli obiettivi riferiti all'anno 2012, al fine di assicurare il concorso dei predetti enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 2 del richiamato art. 31 che dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2012, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, pari rispettivamente a 16,5 per cento e 15,6 per cento;

Visto il comma 5 dell'art. 31 della richiamata legge di stabilità 2012, che dispone che gli enti che risultano collocati nella classe più virtuosa, in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, pari a zero, ovvero ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del successivo comma 6;

Visto il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede che le province e i comuni diversi da quelli di cui al precitato comma 5 dell'art. 31 applicano le percentuali di cui al comma 2 dello stesso articolo, come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali percentuali, per l'anno 2012, non possono essere superiori a 16,9 per cento per le province e a 16,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2010, n. 292, con cui è stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2012, e il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2012, con i quali è operata, per le province e i per i comuni, per l'anno 2012, la riduzione delle erogazioni da bilancio dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato art. 31, comma 5, è commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al summenzionato comma 6 e che gli stessi ammontano a 31,3 milioni di euro per le province ed a 149,4 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2012 alle disposizioni di cui al richiamato art. 31, comma 5, della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata nella seduta del 10 maggio 2012;

Decreta:

Articolo unico

Virtuosità degli enti locali

1. Sono virtuosi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti locali indicati nell'elenco A allegato al presente decreto, redatto secondo i criteri e le modalità indicate nell'allegata nota metodologica che è parte integrante del decreto.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti di cui all'allegato elenco A conseguono nell'anno 2012 un saldo obiettivo pari a zero.

3. Per le province diverse da quelle indicate nell'elenco A, la percentuale di cui al comma 2, lett. *a)*, dell'art. 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è rideterminata, per l'anno 2012, nella misura del 16,883 per cento.

4. Per i comuni diversi da quelli indicati nell'elenco A, la percentuale di cui al comma 2, lett. *b)*, dell'art. 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è rideterminata, per l'anno 2012, nella misura del 16,0 per cento.

5. Gli enti per i quali sia accertata, anche successivamente all'anno 2012, una artificiosa alterazione delle informazioni utili al calcolo dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 validi ai fini dell'individuazione della virtuosità, ivi incluso l'artificioso rispetto del patto di stabilità interno, sono esclusi dall'allegato elenco A ed è loro attribuito l'obiettivo come individuato ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

Il Ministro per la coesione territoriale
BARCA

ELENCO A

Sono risultati virtuosi, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, i seguenti enti locali:

PROVINCE

1 BARI
2 LODI
3 SONDRIO
4 VICENZA

COMUNI

1 ABANO TERME
2 ABBADIA SAN SALVATORE
3 ALBA
4 ANDORA
5 ANZOLA DELL`EMILIA
6 ARCUGNANO
7 ARENZANO
8 ARZIGNANO
9 ASSAGO
10 BAGNOLO PIEMONTE
11 BARANZATE
12 BARDOLINO
13 BARGE
14 BASIGLIO
15 BASTIA UMBRA
16 BENTIVOGLIO
17 BORGO SAN DALMAZZO
18 BREDA DI PIAVE
19 BREGANZE
20 BRENDOLA
21 BRESCIA
22 BUGGIANO
23 CADORAGO
24 CALCINAIA
25 CALDIERO
26 CAMBIANO
27 CAMERI
28 CAMPODARSEGO

29 CANALE
30 CAPENA
31 CAPRI
32 CAPURSO
33 CASOLI
34 CASTAGNETO CARDUCCI
35 CASTELGOMBERTO
36 CASTELLUCCHIO
37 CASTELNUOVO DEL GARDA
38 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
39 CERANO
40 CERIALE
41 CERIANO LAGHETTO
42 CHIARAVALLE
43 CHIAVARI
44 CISERANO
45 COLICO
46 CORINALDO
47 CORREGGIO
48 CORTINA D`AMPEZZO
49 CROCETTA DEL MONTELLO
50 CURTAROLO
51 FARRA DI SOLIGO
52 FLERO
53 FONTEVIVO
54 FOSSANO
55 GALLIERA
56 GANDINO
57 GATTATICO
58 GAZZANIGA
59 GERENZANO
60 GORLA MAGGIORE
61 GRASSOBBIO
62 GREVE IN CHIANTI
63 IESOLO
64 INZAGO
65 IVREA
66 LAINATE
67 LAVAGNO
68 LAVENO-MOMBELLO
69 LAZISE
70 LIMENA
71 LIVIGNO
72 LONATO
73 MAIOLATI SPONTINI
74 MALO
75 MARENO DI PIAVE

76	MERATE
77	MERCATO SARACENO
78	MESTRINO
79	MINTURNO
80	MONSELICE
81	MONTE SANT`ANGELO
82	MONTERIGGIONI
83	MOZZO
84	NONE
85	OCCHIOBELLO
86	OLEGGIO
87	OPPEANO
88	ORIGGIO
89	OSIO SOTTO
90	PALOSCO
91	PESCHIERA DEL GARDA
92	PIEVE DI SOLIGO
93	PODENZANO
94	POGGIO RUSCO
95	POIRINO
96	PONTE DI PIAVE
97	PORTOSCUSO
98	PREVALLE
99	PROVAGLIO D`ISEO
100	RANICA
101	RAPALLO
102	REGGIOLO
103	RONCADELLE
104	RONCOFERRARO
105	ROSATE
106	ROSIGNANO MARITTIMO
107	RUBIERA
108	SALGAREDA
109	SAN BENIGNO CANAVESE
110	SAN GIMIGNANO
111	SAN GIORGIO IN BOSCO
112	SAN MARTINO SICCOMARIO
113	SAN VITTORE OLONA
114	SANREMO
115	SANT`ANGELO IN LIZZOLA
116	SANTA LUCIA DI PIAVE
117	SANTA MARIA DI SALA
118	SERMIDE
119	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
120	SERRAVALLE PISTOIESE
121	SESTRI LEVANTE
122	SETTALA

123	SILEA
124	STRESA
125	SUBBIANO
126	SUSEGANA
127	TEZZE SUL BRENTA
128	TIRANO
129	TREVIGNANO
130	TRISSINO
131	VADO LIGURE
132	VALDAGNO
133	VALMADRERA
134	VARAZZE
135	VERBANIA
136	VERDELLINO
137	VIADANA
138	VIGASIO
139	VILLA CARCINA
140	VILLORBA
141	VIMODRONE
142	ZANE`
143	ZOGNO

NOTA METODOLOGICA

Di seguito vengono riportate le modalità adottate per dare attuazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183, concernente gli indicatori di virtuosità.

A. PARAMETRI

1. Rispetto del patto di stabilità interno

Il rispetto del patto di stabilità interno negli anni 2010 e 2011 è prerequisito per concorrere alla virtuosità, pertanto gli enti che nel 2010 e nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità interno sono esclusi a priori dall'elenco degli enti virtuosi.

Non partecipano alla virtuosità gli enti locali che nel 2010 e nel 2011 non sono stati assoggettati alle regole del patto di stabilità interno a causa del commissariamento degli organi istituzionali ai sensi dell'articolo 143 del T.U.EE.LL., ovvero i comuni che non sono stati assoggettati al patto di stabilità interno 2010 perché aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei dati Istat 2008.

I parametri di cui ai successivi punti 2, 3 e 4 sono stati calcolati sulla base delle informazioni desunte dai certificati di conto consuntivo dell'anno 2009 presenti nel sistema informativo del Ministero dell'interno alla data del 20 gennaio 2012.

2. Autonomia finanziaria

L'indicatore è riferito ai dati di competenza finanziaria 2009 ed è costituito dalla somma delle entrate del titolo I e del titolo III rapportate al totale delle entrate correnti.

$$\frac{\textbf{Entrate Tributarie } (\text{Tit. I}) + \textbf{Entrate extratributarie } (\text{Tit. III})}{\textbf{Tot. Entrate Correnti } (\text{Tt. I + II + III})}$$

Al riguardo, solo con riferimento alle province, dalle entrate tributarie è esclusa la compartecipazione Irpef.

3. Equilibrio di parte corrente

L'indicatore è riferito ai dati di competenza finanziaria 2009 e viene calcolato escludendo, dal totale del rimborso dei prestiti, il rimborso delle anticipazioni di cassa ed il rimborso anticipato dei prestiti. A tale fine sono stati utilizzati i dati di consuntivo della struttura fondamentale dell'equilibrio di parte corrente, senza tener conto delle poste di entrata provenienti da eccezioni di legge richiamate all'articolo 162, comma 6, del T.U.EE.LL.

L'indicatore è così composto:

Tot. Entrate Correnti (Tt. I + II +III) **– [Spese correnti (Tit. I)+(Titolo III -Rimborso anticipazioni di cassa – Rimborsi anticipato di prestiti)]**

Al fine di rendere confrontabile il parametro, influenzato dalle dimensioni strutturali degli enti, si è operata una standardizzazione dello stesso rapportando il valore ottenuto al totale delle entrate correnti.

4. Capacità di riscossione

L'indicatore è riferito ai dati di competenza finanziaria e di cassa dell'anno 2009 ed è formulato nel seguente modo:

Tot. Entrate Correnti (Tt. I +III) **riscosse sia in conto competenza che in conto residui nell'anno 2009**

Tot. Entrate Correnti (Tt. I + III) accertate nell'anno 2009+ i residui al 1/1/ 2009 riferiti ad anni precedenti

Per le province non è considerato il valore della compartecipazione Irpef in conto competenza. Nei residui all'1/1/2009 la compartecipazione non è presente in quanto la stessa viene erogata nell'anno di pertinenza dal Ministero dell'interno.

B. Ponderazione

L'indicatore di sintesi è costruito adottando la seguente ponderazione:

1. Autonomia finanziaria: 0,25;
2. Equilibrio di parte corrente: 0,5;
3. Capacità di riscossione: 0,25.

C. Esclusioni

Sono esclusi dal beneficio connesso alla virtuosità gli enti locali per i quali sia accertata, anche successivamente all'anno 2012, una artificiosa alterazione delle informazioni utili al calcolo dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, validi ai fini dell'individuazione della virtuosità, ivi incluso il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Per tali enti l'obiettivo 2012 è calcolato adottando le percentuali previste per gli enti locali non virtuosi.

D. Obiettivo degli enti virtuosi e degli enti non virtuosi

I comuni e le province che, in applicazione del presente decreto, risultano virtuosi conseguono, nell'anno 2012, un saldo obiettivo pari a zero.

Viceversa, i comuni e le province che non risultano virtuosi conseguono nell'anno 2012 un saldo obiettivo calcolato applicando alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 le percentuali di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 138 - pari a 16,883 per cento per le province e a 16,0 per cento per i comuni - ed applicando al risultato così ottenuto la riduzione delle risorse dal bilancio dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, disposta dal comma 4 del medesimo articolo 31.

12A09168

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 giugno 2012.

Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonché il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 novembre 2010, con il quale è stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché la conseguente circolare emanata dallo stesso Ministero con la quale sono fornite le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del D.M. 20 giugno 2005» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera *b)*, il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia e che a tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni d'investimento mobiliari chiusi;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'art. 39, il quale prevede: al comma 1, che la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 2, che nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 3, che l'importo

massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5 che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante «Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) «Soggetti beneficiari»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché i consorzi;

c) «Imprese femminili»: le imprese, di micro, piccola e media dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

d) «Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria»: le imprese di piccola dimensione che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, hanno prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti, almeno il 50 percento del loro fatturato nei confronti di imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Ai fini della presentazione delle richieste di garanzia e della valutazione del merito creditizio, per tali imprese si applica quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 6-*quater* del Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche;

e) «Imprese sociali»: le imprese di micro, piccola e media dimensione che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 aprile 2006, n. 97, esercitano, in via stabile e principale, un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale ed iscritte nell'«apposita sezione» del Registro delle Imprese prevista all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche e integrazioni;

f) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

g) «Regioni del Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

h) «Regioni dell'Obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

i) «Disposizioni operative del Fondo»: le «condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.

Art. 2.

Ambito e finalità di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia. È altresì definita la misura minima dell'accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.

Art. 3.

Operazioni finanziarie con copertura massima del Fondo fino all'80 percento

1. La garanzia diretta del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'ammontare delle operazioni

finanziarie, comunque finalizzate all'attività di impresa, riferite a:

a) soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

b) imprese femminili;

c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire alle medesime imprese la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.

2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 4, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.

3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

4. Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui al comma 1 abbiano ad oggetto l'anticipazione di crediti verso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 4, il consolidamento di passività di cui all'art. 6 o interventi sul capitale di rischio di cui all'art. 7, la garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo sono concesse entro le rispettive misure massime indicate nei medesimi articoli 4, 6 e 7.

5. Per la concessione della garanzia del Fondo sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1, lettera *a)*, qualora riferite a soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza, e a condizione che siano conformi alle linee guide trasmesse al Gestore dal Ministero dello sviluppo economico, le Riserve «PON Ricerca e Competitività», «POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» e «POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» del Fondo sono utilizzate in via prioritaria.

6. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 1,5 milioni di euro. Tale importo massimo è innalzato a 2,5 milioni di euro per:

a) le operazioni finanziarie garantite a valere sulle Riserve «PON Ricerca e Competitività», «POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» e «POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» del Fondo;

b) le operazioni finanziarie di cui al comma 1 che presentano le caratteristiche di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Art. 4.

Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni

1. La garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 70 percento dell'ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, tali crediti devono essere certificati dall'Amministrazione debitrice, sia nell'ammontare, sia nella loro certezza, esigibilità e liquidità, secondo le modalità previste dai decreti di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e all'art. 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attuativi dell'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'importo dell'operazione finanziaria per la quale è presentata richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo non può essere superiore all'ammontare dei crediti di cui al comma 1.

3. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 70 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.

4. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 per cento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

5. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 2,5 milioni di euro.

6. Relativamente alle operazioni di cui al comma 1, non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo a fronte dell'ammissione alla garanzia.

Art. 5.

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, per le operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 70 percento dell'ammontare dell'operazione stessa. Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui al presente comma abbiano ad oggetto il consolidamento di passività a breve termine, ai fini del riconoscimento della predetta misura massima di copertura nonché dell'importo massimo garantibile di cui al comma 4, l'operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso, nonché appartenente ad un differente gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento.

2. Nei limiti della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 70 percento dell'ammontare dell'esposizione per

capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.

3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

4. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 2,5 milioni di euro.

Art. 6.

Altre operazioni di consolidamento di passività

1. Per le operazioni di consolidamento di passività a breve termine accordate dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato al soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario, la garanzia diretta del Fondo, su tutto il territorio nazionale, è concessa fino alla misura massima del 30 percento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.

2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 30 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.

3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino al 60 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

4. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 1,5 milioni di euro.

Art. 7.

Operazioni sul capitale di rischio

1. Sono ammesse alla garanzia diretta del Fondo le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, se compiute dai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi per il tramite delle società di gestione del risparmio e delle società di gestione armonizzate oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 50 percento. Essa copre fino al 50 percento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle azioni o quote dell'impresa partecipata, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni, deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione, effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti.

3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto investitore.

4. Le partecipazioni garantite dal Fondo devono essere detenute per un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a 7 anni, pena la decadenza della garanzia.

5. L'importo massimo garantibile dal Fondo, per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 2,5 milioni di euro.

6. Il Fondo può garantire operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza complessivamente fino a 50 milioni di euro di ammontare garantito. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere aggiornato l'importo massimo garantibile dal Fondo per dette operazioni.

Art. 8.

Altre operazioni finanziarie

1. Per le operazioni finanziarie diverse da quelle di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, comunque finalizzate all'attività di impresa, concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 percento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.

2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 60 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.

3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

4. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 1,5 milioni di euro.

Art. 9.

Commissioni per la garanzia

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 6, per l'ammissione alla garanzia non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo relativamente alle operazioni finanziarie, diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7, riferite a:

a) soggetti beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;

b) imprese femminili;

c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;

e) imprese sociali;

f) soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.

2. Nei casi non previsti dal comma 1, il soggetto richiedente versa al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione espressa in termini di percentuale, applicata una tantum all'importo garantito dal Fondo e variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita e della dimensione del soggetto beneficiario, la cui misura è riportata, distintamente per gli interventi di garanzia diretta e di controgaranzia del Fondo, nelle tabelle allegate al presente decreto.

3. Per le operazioni finanziarie di cui all'art. 7, oltre alla commissione una tantum di cui al comma 2, versata a seguito della concessione della garanzia, è altresì versata al Fondo, a pena di decadenza, una commissione annuale, per ciascuno degli anni di detenzione della partecipazione, nella misura dello 0,25 percento dell'importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,50 percento dell'importo garantito per gli anni successivi.

Art. 10.

Accantonamento al Fondo

1. A fronte dell'ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non può essere inferiore al 6 percento dell'importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria. In relazione al profilo di rischio delle diverse tipologie di operazioni finanziarie garantite dal Fondo, ovvero alla rischiosità del soggetto beneficiario, il Comitato di gestione del Fondo può innalzare la predetta percentuale di accantonamento.

Art. 11.

Innalzamento delle percentuali di copertura

1. In tutti i casi previsti dal presente decreto in cui le percentuali di copertura del Fondo, così come le percentuali massime di copertura applicabili dai confidi e dagli altri fondi di garanzia sulle operazioni per le quali è richiesta la controgaranzia del Fondo, siano inferiori all'80 percento, ovvero qualora la misura massima consentita, seppur fissata dal presente decreto all'80 percento, sia applicata in misura ridotta, la percentuale di copertura del Fondo può essere innalzata fino alla misura dell'80 percento nel caso in cui l'operazione finanziaria:

a) sia garantita dal Fondo utilizzando, unitamente alle risorse finanziarie ordinarie del medesimo Fondo, i contributi apportati da banche, Regioni o altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 28 gennaio 2009, n. 2 e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 11, comma 5;

b) benefici della controgaranzia rilasciata dal Fondo Europeo degli Investimenti.

Art. 12.

Informazione alle imprese

1. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo comunicano, in sede di domanda, le condizioni economiche applicate alle imprese per la concessione dell'operazione finanziaria oggetto di richiesta di garanzia, ovvero per il rilascio della garanzia, nel caso di controgaranzia.

2. L'ammissione alla garanzia del Fondo è comunicata ai soggetti beneficiari dal Comitato di gestione per il tramite del Gestore del Fondo. Il Comitato di gestione può prevedere ulteriori disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazioni alle imprese.

3. I soggetti richiedenti la garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni riportati nelle Disposizioni operative del Fondo.

Art. 13.

Norme finali

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e dalle Disposizioni operative del Fondo.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il Ministro
dello sviluppo economico
PASSERA

p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
il vice Ministro delegato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 294

Allegato n. 1

Misura delle commissioni da versare al *Fondo* ai sensi dell'art. 9

GARANZIA DIRETTA

	Centro-Nord			***Regioni del Mezzogiorno***		
	Micro impresa	**Piccola impresa**	**Media impresa e consorzio**	**Micro impresa**	**Piccola impresa**	**Media impresa e consorzio**
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine di cui all'articolo 6	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Operazioni sul capitale di rischio di cui all'articolo 7: - anno di ammissione all'intervento del *Fondo;* - anni successivi: - fino al 5°; - successivo al 5°	1% 0,25% 0,5%	1% 0,25% 0,5%%	1% 0,25% 0,5%%	1% 0,25% 0,5%%	1% 0,25% 0,5%%	1% 0,25% 0,5%%
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7 e non riferite a *soggetti beneficiari* o a tipologie di operazioni di cui all'articolo 9, comma 1	0,25%	0,5%	1%	--	--	--

CONTROGARANZIA

	Centro-Nord			***Regioni del Mezzogiorno***		
	Micro impresa	**Piccola impresa**	**Media impresa e consorzio**	**Micro impresa**	**Piccola impresa**	**Media impresa e consorzio**
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine di cui all'articolo 6	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Operazioni sul capitale di rischio di cui all'articolo 7: - anno di ammissione all'intervento del *Fondo;* - anni successivi: - fino al 5°; - successivo al 5°	1% 0,25% 0,5%	1% 0,25% 0,5%	1% 0,25% 0,5%	1% 0,25% 0,5%	1% 0,25% 0,5%	1% 0,25% 0,5%
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui agli articoli6 e 7 e non riferite a *soggetti beneficiari* o a tipologie di operazioni di cui all'articolo 9, comma 1	0,25%	0,5%	1%	--	--	--

12A09216

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 agosto 2012.

Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato. (Deliberazione 347/2012/R/IDR).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012;

Visti:

la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un «quadro per l'azione comunitaria in materia di acque»;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. n. 152/06);

il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (di seguito: decreto-legge n. 70/11), come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10 commi 14 e 15;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);

la legge 26 marzo 2010, n. 42 (di seguito: legge n. 42/10);

il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, recante «Abrogazione parziale a seguito di *referendum* dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato» (di seguito: d.P.R. n. 116/11);

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;

la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);

la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito: CIPE) del 18 dicembre 2008, n. 117 (di seguito: deliberazione CIPE 117/08);

la deliberazione della Commissione Nazionale di Vigilanza sull'Uso delle Risorse idriche (di seguito: CoNViRi) n. 17 del 19 dicembre 2009 (di seguito: deliberazione CoNViRi 17/09) e il suo regolamento di applicazione;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2011, GOP 63/11;

la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR;

la deliberazione dell'Autorità 1° marzo 2012, 74/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante «Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici» (di seguito DCO 204/2012/R/IDR);

il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema «Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici - Il metodo tariffario transitorio» (di seguito DCO 290/2012/R/IDR).

Considerato che:

l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge n. 201/11 ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas «le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici», precisando che tali funzioni «vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481» e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

in particolare, sono state trasferite all'Autorità, le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;

in relazione ai poteri attribuiti all'Autorità:

l'articolo 2, comma 20, lettera *a)*, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

l'articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della medesima legge stabilisce anche che l'Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza alle richieste compiute nell'esercizio del potere richiamato al precedente alinea, ovvero nel caso in cui le informazioni fornite risultino non veritiere;

con la deliberazione 74/2012/R/IDR è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

con il DCO 204/2012/IDR l'Autorità ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione è propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio;

alla consultazione di cui al precedente punto hanno partecipato un numero elevato di soggetti portatori di interessi diversi; e che tutte le risposte pervenute, in tempo utile, sono state analizzate dall'Autorità;

come ampiamente condiviso dai soggetti partecipanti alla consultazione, al fine di tener conto degli esiti referendari e alla. luce delle esigenze di aggiornamento, emerge l'esigenza di adottare con urgenza un primo intervento tariffario transitorio e, conseguentemente, procedere alla raccolta dati finalizzata a tale adozione:

la raccolta dati è funzionale alla definizione dei costi del servizio e pertanto è propedeutica e indipendente dalla metodologia tariffaria che individua, invece, lo strumento con cui tali costi dovranno essere riconosciuti:

a tal fine, con il DCO 290/2012/R/IDR, l'Autorità ha delineato un percorso temporale finalizzato alla raccolta dati, alla definizione e all'approvazione del metodo tariffario transitorio;

le analisi condotte sulle banche dati in possesso delle amministrazioni locali e nazionali hanno permesso di evi-

denziare le esigenze informative e di raccolta dati necessarie allo svolgimento delle attività di definizione della metodologia tariffaria transitoria;

come evidenziato nel già citato DCO 290/2012/R/IDR, i metodi tariffari attualmente vigenti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, risultano adeguati a perseguire le finalità alla base della metodologia tariffaria transitoria, in quanto non ricorrono le esigenze di adeguamento a seguito degli esiti referendari, né di aggiornamento, dal momento che i metodi applicati nelle due Province prevedono già, l'aggiornamento annuale.

Considerato, infine, che:

la deliberazione CoNViRi 17/09 ha istituito il Sistema Informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche disponendo quale termine per la raccolta dati il 30 settembre di ogni anno;

ai fini dell'esercizio delle potestà di regolazione, l'Autorità ha istituito con la deliberazione GOP 35/08 un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli esercenti dei settori dell'energia elettrica e del gas.

Ritenuto che:

sia conseguentemente necessario procedere ad una richiesta di dati e documentazione rivolta a tutti i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: *SII)*, rinviando ad un successivo momento la raccolta dei dati dei gestori che operano nel territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

pur in attesa di una più organica definizione delle funzioni che potranno essere svolte dagli Enti d'Ambito, nulla osti affinché le medesime informazioni siano inviate parallelamente all'Autorità e agli Enti d'Ambito, competenti per territorio.

Ritenuto, inoltre, che:

considerata la finalità dell'utilizzo delle informazioni richieste ai fini tariffari, laddove il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati o la documentazione richiesta, salva l'applicazione di quanto previsto al richiamato articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/95, l'Autorità debba individuare procedure per la determinazione d'ufficio della tariffa, e che tale determinazione debba essere tale da disincentivare comportamenti opportunistici da parte dei gestori.

Ritenuto, infine, che:

anche al fine di evitare inutili duplicazioni, l'ampiezza e complessità delle informazioni richieste con il presente provvedimento, nonché la diversa finalità, giustifichino la sospensione della. scadenza del 30 settembre, di cui alla deliberazione CoNViRi 17/09, per la fornitura dei dati sul sistema SIVIRI, per i gestori tenuti a tale adempimento;

la raccolta dati in oggetto sostituisca gli obblighi di comunicazione di cui all'allegato alla deliberazione CIPE 117/08, per i gestori tenuti a tale adempimento;

sia opportuno estendere anche ai gestori del SII gli obblighi di anagrafica istituiti con la deliberazione GOP 35/08, al fine di raccogliere gli elementi conoscitivi essenziali per l'esercizio dei poteri e dei compiti dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Allegato 1 è l'Allegato 1 al presente provvedimento recante la modulistica per la dichiarazione di veridicità che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del gestore, ai sensi del presente provvedimento;

Altri servizi idrici sottende tutte le attività attinenti ai servizi idrici, ad esclusione di quelle comprese nel SII, inclusa la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari; sono escluse tutte le attività attinenti la produzione elettrica;

Ambito (ATO) è l'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148, del d.lgs. n. 152/06, come eventualmente modificato, ai sensi della legge n. 42/10, dalle legislazioni regionali competenti per ciascuna porzione di territorio;

Anagrafica operatori è la base dati dei soggetti operanti nei settori regolati contenente gli elementi conoscitivi essenziali per l'esercizio dei poteri e dei compiti dell'Autorità, istituita ai sensi della deliberazione GOP 35/08;

Ente d'Ambito è l'ente locale istituito con legge regionale ai sensi della legge n. 42/10, o, nelle Regioni che non hanno ancora legiferato, l'Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148, del d.lgs. n. 152/06;

Ente d'Ambito prevalente è l'Ente d'Ambito che, con riferimento all'anno 2011, ha utilizzato in modo prevalente i servizi di captazione/adduzione forniti da un gestore che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralità di ATO;

Fonti contabili obbligatorie sono i documenti contabili richiesti obbligatoriamente per legge, ovvero:

nel caso di enti locali: il rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, e le scritture inventariali;

per tutte le altre tipologie di gestori: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge;

Gestore di servizio idrico integrato o Gestore del SII è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia e i gestori di acqua all'ingrosso;

Proprietario è, con riferimento ad un insieme di cespiti utilizzati nell'ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha la proprietà;

Servizio Idrico Integrato (SII) sottende i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché gli usi industriali gestiti contestualmente, sia laddove il servizio sia svolto integrando i singoli servizi citati, sia laddove i singoli servizi siano gestiti separatamente.

Art. 2.

Presentazione dei dati all'Autorità

2.1 Entro e non oltre il 15 ottobre 2012, tutti i gestori del SII, che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo, gestiscono il servizio sul territorio, inclusi i Comuni che li gestiscono in economia e i gestori di acqua all'ingrosso, trasmettono all'Autorità e all'Ente d'Ambito nel cui territorio viene fornito il servizio, i dati e la documentazione conformi alle disposizioni del presente provvedimento.

2.2 I gestori che svolgono esclusivamente il servizio di captazione/adduzione in una pluralità di ATO ed i gestori che forniscono servizi di depurazione fruiti da ATO diversi, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, trasmettono i dati e la documentazione conformi alle indicazioni del presente provvedimento all'Autorità e all'Ente d'Ambito prevalente.

2.3 La trasmissione, di cui al precedente comma è assicurata con le medesime modalità, anche dai gestori che non aderiscono alla gestione unitaria dell'Ente d'Ambito o che non sono compresi nella pianificazione predisposta dall'Ente medesimo.

2.4 La trasmissione, di cui al comma 2.1 è effettuata in formato elettronico compilando la modulistica approvata con determina dal Responsabile dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici e pubblicata sul sito dell'Autorità ed è corredata dalle fonti contabili obbligatorie che certificano tutti gli elementi di costo e di investimento, ivi indicati.

2.5 La modulistica, di cui al comma 2.4 è corredata, obbligatoriamente, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante:

a) di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori, desumibili dalla documentazione contabile del gestore del SII o del proprietario, tenuta ai sensi di legge;

b) di validità del titolo autorizzatorio stilla base del quale il gestore sta gestendo il SII, nei territori interessati;

c) di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa, allegando una relazione che illustra i criteri di riconciliazione e le evidenze documentali sottostanti.

2.6 L'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/95.

2.7 Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/95, la tariffa sarà determinata d'ufficio nei casi in cui:

a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento, nel formato indicato dall'Autorità;

b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;

c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 2.4, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;

d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie.

2.8 Con successivo provvedimento l'Autorità individuerà criteri per la determinazione d'ufficio delle tariffe di cui al comma 2.7 tali da disincentivare comportamenti opportunistici da parte dei gestori.

2.9 Eventuali richieste di rettifica dei dati trasmessi, inoltrate successivamente alla scadenza di cui al comma 2.1, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico del gestore che richiede la rettifica, il cui ammontare sarà successivamente determinato dall'Autorità.

Art. 3.

Modalità di trasmissione

3.1 Tutti i dati richiesti nonché la documentazione relativa alle fonti contabili obbligatorie, di cui al comma 2.4 e quella relativa al prospetto di raccordo, di cui al comma 2.5, lettera *c)*, sono trasmessi all'Autorità, in formato elettronico, all'indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, compilata conformemente alle istruzioni pubblicate contestualmente.

3.2 La modulistica, di cui al comma 2.5, lettere *a)* e *b)* è riportata nell'Allegato 1 e deve essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica di cui al punto precedente, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

3.3 Le medesime informazioni sono trasmesse all'Ente d'Ambito competente territorialmente, secondo le modalità predisposte da quest'ultimo o, in assenza di indicazioni, presso la sede dell'Ente medesimo in forma cartacea.

Art. 4.

Sospensione di obblighi precedenti

4.1 La scadenza del 30 settembre, di cui alla deliberazione CoNViRi 17/09, per la fornitura dei dati sul sistema SIVIRI, è sospesa.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

5.1 Ai sensi della deliberazione GOP 35/08, a decorrere dal 1° settembre 2012, i gestori del SII sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafica operatori dell'Autorità, compilando il relativo modulo di accreditamento disponibile sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm.

5.2 Le disposizioni del presente provvedimento ad eccezione di quanto disposto al precedente comma 5.1, non si applicano ai gestori del SII che esercitano l'attività nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

5.3 Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato 1, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, nella Gazzetta. Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

5.4 Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.P.R. n. 244/01, il presente provvedimento è altresì comunicato alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility.

Milano, 2 agosto 2012

Il Presidente: BORTONI

ALLEGATO *1*

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

RESA NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 347/2012/R/IDR

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________

NATO/A A ____________________

IL ____________________

RESIDENTE IN ____________________

VIA ____________________

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ____________________

AVENTE SEDE LEGALE IN ____________________ VIA ____________________

CODICE FISCALE ____________________ PARTITA IVA ____________________

TELEFAX ____________________ TELEFONO ____________________

INDIRIZZO E-MAIL ____________________

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA ____________ SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO O DEL PROPRIETARIO DEGLI IMPIANTI;
- RISULTANO INDISPONIBILI LE FONTI CONTABILI CHE PERMETTONO LA RICOSTRUZIONE STRATIFICATA DEI CESPITI PER I QUALI SI AFFERMA DI NON DISPORRE DELL'INDICAZIONE DELL'ANNO DI PRIMA REALIZZAZIONE;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
  - ☐ È GIURIDICAMENTE VALIDO IN TUTTI I COMUNI SERVITI
  - ☐ NON È GIURIDICAMENTE VALIDO NEI SEGUENTI COMUNI: ………………..

DATA

IN FEDE

12A09077

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001): Via del Mare: collegamento A4-Jesolo e litorali. Approvazione progetto preliminare (CUP H41B0900116005). (Deliberazione n. 56/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «Codice dei contratti pubblici»), così come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, (*G.U.* n. 95/2011 S.O.), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica che include l'opera in esame, come «nuovo inserimento», nella Tabella 1 «Programma delle infrastrutture strategiche aggiornamento 2010»; nell'ambito dell'intervento «A4 Venezia-Trieste e il sistema turistico del litorale veneto: collegamenti con le tratte Meolo Iesolo e Alvisopoli»;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*G.U.* n. 3/2012), con la quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, questo Comitato ha approvato l'aggiornamento delle linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere – istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 15, com-

ma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora il richiamato art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità;

Vista la nota 16 aprile 2012, n. 14607, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, dell'intervento denominato «Via del Mare: Collegamento A4-Jesolo e litorali - approvazione progetto preliminare» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 24 aprile 2012, n. 15637, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria integrativa;

Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, consegnata nel corso della seduta odierna, con la quale si precisa che lo schema di convenzione e relativo piano economico finanziario da porre nella documentazione a base di gara, unitamente a una analisi di traffico in linea con gli standard di settore, saranno sottoposti all'esame del Comitato in una successiva seduta, previo parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 30 aprile 2012, n. 1793, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'infrastruttura in esame è costituita sostanzialmente da una bretella di collegamento tra il casello di Meolo sulla A4 Milano-Trieste, in fase di realizzazione, e la rotatoria «Frova», a nord-ovest dell'abitato di Jesolo;

che tale asse stradale ha uno sviluppo complessivo di circa 19 km, di cui circa 11 km di adeguamento della viabilità esistente, 6,5 km di viabilità in nuova sede, e 1,5 km di affiancamento alla viabilità esistente, e interessa il territorio di 2 Province e 5 Comuni:

Provincia di Treviso: (1 comune) Roncade;

Provincia di Venezia (4 comuni): MeoIo, Musile di Piave, San Donà di Piave e Jesolo.

che le principali finalità dell'opera si possono così riassumere sinteticamente:

facilitare la connessione tra Autostrada A4 «Venezia-Trieste» e le località di Jesolo e Cavallino;

separare i flussi di traffico locale-urbano ed esterno-extraurbano, introducendo gerarchie nel sistema viario;

eliminare il traffico di attraversamento delle aeree maggiormente urbanizzate;

che l'opera sarà soggetta a pedaggio e che i cinque accessi a pagamento sono previsti nelle seguenti località:

Meolo;

Rotatoria sulla S.S.14;

Rotatoria sulla S.P. 47 a Caposile;

Santa Maria di Piave (accesso solo in direzione Jesolo);

Cà Nani (in sola entrata per chi proviene dalla S.R. 43 in direzione di Jesolo);

che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta 21 aprile 2009, n. 988, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs n. 163/2006 - vigente al tempo della pubblicazione dell'avviso per la ricerca del promotore sul GUCE dell'8 maggio 2007 -, il pubblico interesse per la proposta di finanza di progetto presentata congiuntamente in data 2 aprile 2007 dalle società «Adria Infrastrutture S.p.A.» di «Venezia Mestre», «Strade del Mare S.p.A.» di Jesolo e Consorzio «Via del mare» di Venezia Mestre, in merito alla progettazione, costruzione ed esercizio della superstrada a pedaggio denominata «Via del mare: collegamento A4-Jesolo e litorali»;

che la stessa Regione, in fase di elaborazione dello Studio di impatto ambientale, ha aperto un processo di consultazione con i territori attraversati dalla nuova opera, per poter giungere a una scelta progettuale il più possibile condivisa e concertata con i vari Enti;

che, all'esito di tale processo, sono stati apportati quattro adeguamenti alla proposta originaria del promotore riguardanti il Comune di Meolo, il tratto compreso tra la S.S. 14 e la via Emilia in Comune di Musile di Piave, la località Caposile e il tratto finale del tracciato (rotatoria Frova);

che la Regione Veneto, quale soggetto aggiudicatore, con note 30 dicembre 2009, nn. 724663 e 724720, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni interessate il progetto preliminare dell'opera, così adeguato, e lo Studio di impatto ambientale;

che la Direzione infrastrutture della Regione Veneto, ha provveduto, in data 7 gennaio 2010, a far pubblicare la comunicazione di avvio del procedimento di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto preliminare in esame su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale (Corriere della sera) e uno a diffusione locale (Il Gazzettino);

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n. 8461 dell'11 marzo 2011, ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla Commissione V.I.A. sul progetto (parere n. 611 del 16 dicembre 2010);

che la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2011, n. 938, sentiti gli enti locali interessati, ha espresso, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., parere favorevole sul progetto all'esame, ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 26 luglio 2011, n. 24543, ha espresso il parere di competenza, favorevole con prescrizioni;

che, la Regione Veneto, con nota 24 gennaio 2012, n. 36377, ha trasmesso copia del Piano economico finanziario (PEF) aggiornato;

sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento è la Regione Veneto;

che la concessione avrà una durata pari a 40 anni, a partire dalla data di messa in esercizio;

che il CUP del progetto è H41B0900116005.

sotto l'aspetto finanziario:

che la realizzazione dell'opera è prevista mediante totale ricorso alla finanza di progetto;

che il PEF aggiornato trasmesso dalla Regione Veneto con la sopra citata nota 24 gennaio 2012, n. 36377, riporta un costo complessivo dell'intervento, comprensivo di progettazione, lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione, pari a 200,7 milioni di euro, al netto di IVA, di cui 148,0 milioni di euro per lavori e 52,7 milioni di euro per somme a disposizione;

che l'Unità tecnica finanza di progetto, con parere 18 aprile 2012 osserva che, sulla base del piano economico finanziario trasmesso dal Ministero proponente, il Debt Service Cover Ratio (DSCR) — rapporto tra i flussi di cassa annuali del progetto (al netto delle imposte) e gli oneri annuali per il servizio del debito (quota capitale e quota interessi) — è leggermente inferiore al valore minimo richiesto dagli istituti finanziatori;

che la medesima Unità segnala I'esigenza di integrare la documentazione economico finanziaria con un'analisi del traffico in linea con gli standard di settore, aggiornando altresì le ipotesi sottostanti alla strutturazione finanziaria del progetto alle attuali condizioni di accesso al credito.

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare dell'opera «Via del mare: collegamento A4-Jesolo e litorali».

1.2 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 200.751.772,00 euro al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del progetto preliminare approvato al punto 1.1.

1.3 La copertura finanziaria dell'intervento è interamente assicurata con fondi privati, senza alcun contributo pubblico.

1.4 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato.

2. Proposta del promotore.

2.1 Ai sensi dell'art. 175, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. è valutata favorevolmente la proposta del promotore relativa all'opera «Via del mare: collegamento A4-Jesolo e litorali».

2.2 Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà sottoporre a questo Comitato lo schema di convenzione da porre nella documentazione a base di gara e il relativo piano economico finanziario, previo parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Detto piano dovrà essere aggiornato anche sulla base del parere dell'Unità tecnica finanza di progetto, di cui alla presa d'atto.

3. Clausole finali.

3.1 Il PEF di cui al punto 2.2 dovrà evidenziare, ai sensi della sopra citata delibera n. 58/2011, l'aliquota forfetaria, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione di idonee misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.3 Il medesimo Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA.

3.4 Il predetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5 Il Soggetto aggiudicatore avrà l'obbligo di stipulare apposito protocollo con la Prefettura competente UTG e il concessionario individuato all'esito della gara, inteso a recepire le linee guida per i controlli antimafia approvate con la richiamata delibera n. 58/2011.

3.6 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 30 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, foglio n. 56

ALLEGATO

VIA DEL MARE: COLLEGAMENTO A4 - JESOLO E LITORALI

PRESCRIZIONI – PARTE PRIMA

1. Nel bando di gara per l'affidamento in concessione dell’opera, il Soggetto Aggiudicatore dovrà prevedere quanto disposto dalla Delibera CIPE 03.08.2011 n. 58 in materia di sicurezza e lotta antimafia.

2. Sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal proponente nello Studio di Impatto Ambientale e nella risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione, in particolare introdurre nel progetto elementi di mitigazione e di compensazione in accordo con gli Enti territoriali di competenza, dettagliandone localizzazione, tipologia, modalità di esecuzione e costi analitici.

3. Inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell’appaltatore dell’infrastruttura (capitolati d’appalto) le prescrizioni relative sia alla mitigazione degli impianti in fase di costruzione che alla conduzione delle attività di cantiere.

4. Produrre appositi progetti, ai fini della compatibilità ambientale, di eventuali riutilizzi delle terre ai sensi dell'art. 186 del DLgs n. 152/06, modificate dal DLgs. n. 4/08 e dal DLgs n.128/2010.

5. Lo sviluppo progettuale dovrà indirizzarsi, per quel che riguarda le alternative presentate, verso le soluzioni indicate come preferenziali nel SIA di progetto, con le dovute verifiche con Enti Regionali e Locali di cui alle successive note; in particolare la compatibilità ambientale di maggior validità si intende realizzata per:

   Soluzione A - per quanto attiene l’attraversamento dell’Autostrada A4 "Venezia-Trieste”, in Comune di Meolo, la soluzione viabilistica indicata nel S.I.A.

   - La soluzione dovrà essere sviluppata e documentata progettualmente nelle sue interferenze con le preesistenze storiche ubicate all’interno della zona a “Parco Privato”, oltre che rispetto ai vincoli relativi alla locale zona archeologica vincolata ai sensi della legge n. 1089/1939 e legge n. 431/1985. Il progetto dovrà approfondire lo studio della soluzione proposta con rilievi di dettaglio, confronti con gli Enti territoriali e riqualificazione dei tracciati della viabilità secondaria interferita.

   Soluzione B - per quanto riguarda il tratto di progetto compreso tra la S.S. 14 e via Emilia, in Comune di Musile di Piave, la soluzione viabilistica indicata nel S.I.A.

   - La soluzione dovrà essere sviluppata e documentata progettualmente nelle sue interferenze con i nodi della rete ecologica preesistente. Il progetto dovrà inoltre approfondire lo studio della soluzione con particolare riferimento alla riqualificazione dei tracciati della viabilità secondaria interferita.

   Soluzione C - per quanto riguarda l'attraversamento della Piave Vecchia e lo scavalco della rotatoria esistente in località Caposile, la soluzione viabilistica indicata nel S.I.A..

   - La soluzione progettuale preferenziale per lo sviluppo del progetto definitivo è quella di previsione del collegamento diretto tra Musile e Caposile, sicuramente migliorativa dal punto di vista trasportistico. La soluzione esaminata ha però evidenziato l’esistenza di tutta una serie di problematiche che dovranno essere necessariamente riesaminate nella fase progettuale definitiva con rielaborazione del progetto (in concerto con le autorità Comunali interferite) in relazione alla definizione degli aspetti relativi a:
     - ✓ Interferenza con le zone agricole di pregio eventualmente interessate dell'infrastruttura anche solo come ricaduta di inquinanti al suolo.

- ✓ Minimizzazione degli impatti sulla rete di irrigazione locale ed eventuale progetto di modifica e sostituzione.
- ✓ Minimizzazione dei reliquati agricoli e loro destinazione ad opere di mitigazione e/o compensazione.
- ✓ Abbattimenti dell'inquinamento luminoso.
- ✓ Analisi degli impatti dovuti al rumore con riesame delle mitigazioni atte a diminuirne gli effetti sulla popolazione, destinando a questo scopo le eventuali aree di reliquato, con realizzazioni di schermature acustiche prima e oltre all'introduzione di barriere fonoassorbenti, con l'intento di evitare comunque l'intervento diretto sul ricettore.
- ✓ Studio idraulico sul corso del Piave Vecchia, analizzandone le piene per periodi anche due centennali, alla luce dei rischi di erosione insiti nel punto di strettoia dell'alveo, punto molto prossimo all'intervento con nuova struttura di attraversamento.

Soluzione D - per quanto attiene al tratto terminale in corrispondenza della rotatoria in località "Frova", in comune di Jesolo, la soluzione viabilistica indicata nel S.I.A.

- La soluzione dovrà essere sviluppata e documentata progettualmente nelle sue interferenze con la vicina Laguna Veneta in termini di ricaduta di inquinanti e impatti potenziali (data la vicinanza all'area SIC); particolare attenzione dovrà essere posta all'interferenza con le realtà industriali preesistenti, con analisi di dettaglio e soluzioni di mantenimento delle produzioni ed accessibilità dell'area.

6. Recepire e sviluppare le misure di mitigazione, puntuali e di carattere generale, così come proposti nello Studio di Impatto Ambientale aggiornato, e integrarli alla luce delle presenti prescrizioni, nonché recepire e sviluppare le compensazioni ambientali, storico-architettoniche ed archeologiche, per un valore non superiore al 2,0% dell'importo dell'opera; nel caso di interventi di ingegneria naturalistica garantire inoltre la manutenzione per almeno 5 anni.

7. Approfondire in fase di progettazione definitiva, in accordo con le Entità territorialmente competenti, lo studio dei flussi di traffico in corrispondenza sia della rotatoria sulla S.R. 89 in uscita dal futuro Casello di Meolo che nel nodo viabilistico della sezione terminale "Rotatoria Frova" sulla S.R. 43 in Comune di Jesolo; in particolare per quest'ultima dovranno essere verificate le soluzioni atte ad evitare la creazione di un effetto di accumulo dei suddetti flussi, prospettando tutte le soluzioni o procedure atte ad ottimizzare il traffico, nonché a monitorare ed eventualmente mitigare gli eventuali picchi sulle componenti ambientali "Atmosfera" e "Rumore".

8. Predisporre uno studio anemologico di dettaglio relativo alle caratteristiche particolari dell'area, per la stima previsionale, al fine di definire ulteriori specifiche misure mitigative per evitare superamenti, imputabili alle emissioni di polveri e degli altri principali inquinanti dovute alle attività di cantiere, dei limiti previsti dalla normativa vigente anche per quanto riguarda la protezione della vegetazione.

9. Approfondire ed implementare il rilevamento e la valutazione della qualità dell'aria sui territori attraversati, con particolare attenzione alla presenza dei ricettori sensibili, per stimare le emissioni e le ricadute dovute alla nuova infrastruttura in riferimento al dominio assunto dal SIA; completare con un calcolo delle emissioni di inquinanti associate al traffico sulla variante C, così come fatto per il tracciato principale soprattutto considerando la nuova distribuzione di traffico che consegue

alla creazione di un tronco totalmente ex-novo che inevitabilmente tende a modificare il quadro distributivo del traffico e delle emissioni.

10. Prevedere, in stretta connessione con il PMA di progetto, le azioni correttive e compensative atte a garantire il rispetto dei limiti indicati dalla normativa sulla qualità dell'aria, relativamente agli ambiti in cui il contributo emissivo reale dovuto all'infrastruttura determini un incremento del carico rispetto alla situazione ante-operam.
11. Stipulare un Protocollo Operativo con Regione, Province di riferimento, ARPA Regionale ed Enti Locali interessati, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine come definiti dall'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE. Il Protocollo dovrà altresì stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali e del GESTORE, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti ove il sistema di monitoraggio rilevasse il superamento dei valori limite di cui all'All. XI della Direttiva 2008/50/CE o la soglia di allarme per l'ozono di cui all'Allegato XII. I superamenti saranno riferiti alla misurazione di un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del GESTORE, mentre le attività di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite dall'ARPA Regionale, che informerà sui superamenti e darà avvio alle procedure per l'attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni.
12. Integrare la cartografia idrogeologica con l'indicazione della profondità dal piano di campagna della falda superficiale e valutare la vulnerabilità non sulla base dell'ambiente indisturbato, ma su quella della possibile/probabile interferenza diretta dei lavori sulla falda stessa.
13. Verificare che le opere provvisionali e le attività di cantiere non alterino in maniera significativa e permanente l'ecosistema fluviale; gli eventuali fenomeni transitori di alterazione delle condizioni idrobiologiche dovranno essere oggetto di monitoraggio e dovranno essere mitigate nel corso della realizzazione dell'opera.
14. Prevedere, a base delle verifiche nei punti di intersezione del tracciato e delle aree di cantiere con zone a vulnerabilità da media ad elevata e con aree di esondazione, un tempo di ritorno stabilito almeno in TR = 50 anni.
15. Prevedere, per quanto riguarda le vasche di raccolta degli sversamenti accidentali, che il sistema vasche-bacini filtro sia dimensionato in modo da bloccare un volume idrico pari a quello drenato dalla superficie di competenza della vasca di raccolta corrispondente alla portata del giorno più piovoso con TR=100 anni; qualora si verificasse insufficienza di spazio adeguato si potrà ridurne la superficie massimizzandone comunque il volume; prevedere l'impossibilità che versamenti di sostanze inquinanti possano, in qualche modo, defluire nelle reti irrigue prima del dovuto trattamento.
16. Effettuare uno studio statistico dell'area sul traffico dei mezzi pesanti e la loro incidentalità, con particolare riguardo agli incidenti che possono causare sversamenti di sostanze inquinanti, per determinare la frequenza attesa degli eventi accidentali e definire una scala di pericolosità lungo il tracciato della nuova opera e dettagliare la descrizione del sistema di gestione dell'emergenza, in caso di incidente con sversamento, che si prevede di adottare lungo il percorso della nuova opera stradale.
17. Realizzare una cartografia tematica per la componente Rumore, articolata, per quanto riguarda il clima acustico esistente, su mappe acustiche in scala minima

1:5000, con individuazione dei ricettori e con l'esposizione dei seguenti dati:

- Mappe acustiche dello stato attuale con individuazione dei ricettori.
- Mappe acustiche in fase di cantiere con individuazione dei ricettori.
- Confronto fra i livelli immessi ed emessi con i rispettivi limiti di riferimento per la classe di appartenenza del ricettore.
- Rispetto o meno del criterio differenziale secondo cui la differenza tra il livello di rumore ambientale ed il rumore residuo (ottenuto “spegnendo” le sorgenti ascrivibili alle attività di cantiere) deve essere minore di 5dB nel periodo diurno e 3dB in quello notturno.
- Mappe acustiche in fase di cantiere con l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione (ove ritenuti necessari).

18. Verificare, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, gli aspetti estetici dei manufatti e, soprattutto, la validità e le modalità del loro inserimento nel paesaggio, sulla base di una specifica progettazione di “architettura del paesaggio” ed anche mediante foto simulazioni, non solo per le opere d'arte principali e gli svincoli, ma anche per tutte le opere di mitigazione, comprese le barriere acustiche.
19. Prevedere il maggior numero e la più ampia estensione possibile di barriere alberate, lungo tutto il tracciato autostradale, in modo da realizzare, oltre che una mitigazione anche una compensazione ambientale; prevedere inoltre l’inserimento di barriere, soprattutto di tipo vegetale, con funzione di filtro alla ricaduta di inquinanti anche in quelle aree dove vi potrebbe essere un danno alla qualità della produzione agricola di pregio.
20. Prevedere la redazione di un progetto e la realizzazione di una sistemazione a verde delle aree di pertinenza dell'opera, con la finalità di filtro e di mitigazione visiva dell’opera stessa; il rapporto fra area verde (comprensiva delle fasce tampone boscate, aree reliquate, etc.) e superficie asfaltata non dovrà essere inferiore al 25%.
21. Prevedere, nella fase di realizzazione dei viadotti, le necessarie misure atte ad assicurare che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione di sostanze inquinanti, dovute ai fluidi di perforazione, nelle falde superficiali.
22. Completare, nelle successive fasi del progetto, gli approfondimenti nell'area in prossimità dell'edificato del Comune di Jesolo, da sottoporre a valutazione con i riferimenti dei valori limite disposti dalla classificazione acustica del territorio comunale.
23. Dettagliare puntualmente ogni impianto di cantierizzazione:

    a. Realizzando una cartografia di dettaglio di tutte le potenziali interferenze dei cantieri con la falda sotterranea e i corpi idrici superficiali, in particolare per quelle opere la cui realizzazione potrebbe richiedere l’adozione di un sistema di well-point, con conseguente abbassamento della falda idrica superficiale e diminuzione dell’approvvigionamento per usi industriali e/o agricoli della stessa falda, garantendo il più possibile l’efficienza della viabilità locale in fase di cantiere.

    b. Specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente, anche adottando

la stabilizzazione delle piste di cantiere con leganti.

c. Analizzando il rumore e le vibrazioni del cantiere, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali.

d. Descrivendo compiutamente l'eventuale movimentazione e provenienza del materiale e/o inerti afferenti al cantiere, i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo, le modalità di realizzazione della messa a dimora nel sito, l'invio a discarica dei materiali pericolosi.

e. Definendo criteri e modalità di messa in opera delle attività di cantiere, volte alla minimizzazione degli eventuali impatti con la falda sotterranea e i corpi idrici superficiali, e le misure per la minimizzazione degli eventuali sversamenti di oli e inquinanti chimici in fase di cantiere.

f. Individuando gli approvvigionamenti idrici e garantendo gli scarichi in fase di cantiere. Gli impianti di depurazione dovranno essere dimensionati in modo che le acque immesse nel reticolo idrografico garantiscano il rispetto dei valori limite più restrittivi previsti dal D.lgs. 152/1999 e sue s.m.i., prevedendo, se necessario, ulteriori misure di sicurezza.

g. Dovranno essere previsti per tutti i cantieri impianti con riciclo d'acqua completo per la lavorazione del materiale proveniente dallo scavo e per la produzione di calcestruzzo.

h. Valutando il fabbisogno d'acqua ad uso industriale dei cantieri (lavaggio inerti - produzione di calcestruzzo e altro).

i. Specificando la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio piazzali, specificando le modalità di trattamento delle acque di prima pioggia, e non, per ciascuna delle aree di cantiere.

j. Progettando un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dal cantiere ed il loro convogliamento nei siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, al fine di non inquinare le falde e la rete idrica superficiale al momento della loro restituzione.

k. Specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità.

24. Fornire un quadro di dettaglio della gestione delle terre da scavo verificando che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo della Parte Quarta, D.Lgs. 152/06, e siano utilizzate terre e rocce naturali e non materiali di origine antropica quali ad esempio: detriti di demolizione, residui di scarifica stradale o calcestruzzi.

25. Verificare che le terre e le rocce da scavo posseggano requisiti adatti alla loro utilizzazione sin dalla fase della produzione e che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impiego al quale sono destinati. Non debbano essere sottoposte a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari (indicati all'art. 186, comma 1, lett. C del D.Lgs. 152/2006).

26. Le sorgenti di rumore in fase di cantiere dovranno essere silenziate secondo le migliori tecnologie per minimizzare le emissioni sonore in conformità al DM 01/04/04 "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale" che dovranno essere considerate anche in merito alla fase di progettazione esecutiva degli impianti.

27. Si utilizzino mezzi d'opera omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie alla data di inizio lavori dei cantieri e che tutte le macchine operatrici (off road, gruppi elettrogeni), con motori a ciclo diesel, siano dotate di specifici dispositivi di contenimento del particolato ad alta efficienza.

28. Durante la fase di cantiere si dovranno adottare tutte le misure di mitigazione possibili, relativamente alle interferenze a carico della componente fauna, in particolare per l'impatto dovuto all'illuminazione, adottando impianti a luce direzionata, evitando così la dispersione del fascio di luce, e che utilizzino lampade a basso impatto ecologico (es. lampade a spettro di emissione ridotto).

29. Implementare le soluzioni di progetto definitivo con rilievi di dettaglio e conseguenti soluzioni concordate con le entità interessate alla definizione di problemi di accesso a fondi privati, siano essi sede di residenze, che di attività artigianali o industriali; in particolare le soluzioni di progetto di dettaglio dovranno tener conto della necessità di:

    - Scegliere soluzioni progettuali che minimizzino la suddivisione di aree agricole di pregio, minimizzando la parcellizzazione delle stesse.
    - Minimizzare gli impatti sulle singole proprietà evitando la contemporanea presenza di espropri definitivi sommati ad ulteriori espropri anche solo temporanei (aree di cantiere) sulle stesse aree e/o con più cantieri sul singolo proprietario.

30. Predisporre il Progetto di Monitoraggio Ambientale dell'opera, in accordo alle norme tecniche dell'Allegato XXI del D.Lgs. 163/2006 e le Linee Guida redatte dalla Commissione Speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello Studio di Impatto Ambientale e sue successive integrazioni, con frequenze di campionamento da concordare con TARPA Regionale per ciascuna componente; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto.

31. Inserire nel piano di monitoraggio i pozzi presenti nell'area d'influenza dell'opera utilizzati a scopi idropotabili e che emungono dai livelli di falda più profondi con l'obiettivo di evidenziare, attraverso tale controllo, le eventuali modifiche significative, in quantità e/o qualità, dell'approvvigionamento idropotabile.

32. Concordare la durata del Monitoraggio post-operam con la Regione Veneto e con TARPA Regionale, proseguendo l'operatività nel settore sino al raggiungimento di una situazione di equilibrio per le singole componenti monitorate, utilizzando in tutte le fasi (ante, in corso e post-operam) la stessa metodica di analisi; in particolare le misure post-operam dovranno essere realizzate con le frequenze e per la durata usata in corso d'opera.

33. Valutare, già in fase di progetto definitivo, i possibili cedimenti e/o spostamenti sui fabbricati esistenti, derivanti dalle operazioni di costruzione dell'infrastruttura quali gli scavi con sistemi di drenaggio ed emungimento della falda e/o dal carico dei rilevati, con particolare riferimento alle criticità presenti sotto il profilo geotecnico e ai noti fenomeni di subsidenza.

34. Adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

35. Si prescrive l'obbligo, da parte del proponente, di corrispondere a tutte le

ulteriori richieste di adempimenti e verifiche formulate dalle Sovrintendenze territoriali, ritenute necessarie nelle successive fasi progettuali e volte a soddisfare pienamente l’interesse pubblico rivestito dall’intervento e le finalità proprie di competenza del Ministero.

36. Si richiede un’indagine archeologica preventiva mediante esecuzione di trincee esplorative al fine di verificare la reale consistenza archeologica del terreno nei seguenti tratti:

km 0.150 – 0.300	Km 4.600 – 4.700	Km 10.650 – 10.750
Km 0.750 – 0.800	Km 4.800 – 5.150	Km 11.000 – 11.150
Km 1.000 – 1.200	Km 5.250 – 5450	Km 11.700 – 11.900
Km 1.300 – 2.000	Km 6.150 – 6.200	Km 12.500 – 12.650
Km 2.200 – 2.800	Km 6.600 – 6.800	Km 14.650 – 14.750
Km 3.100 – 3.200	Km 7.150 – 7.200	Km 14.700 – 14.800
Km 3.400 – 3.500	Km 8.400 – 8.450	Km 15.400 – 15.500
Km 3.600 – 3.850	Km 9.200 – 9.300	Km 15.600 – 18.800
Km 4.000 – 4.400	Km 9.600 – 9.800	

37. Per quanto riguarda tutti gli interventi di progetto che comportano manomissione del terreno, con particolare riguardo al sezionamento di fossati e a canalizzazioni di servizio, si richiede il controllo di un operatore archeologo.

38. Per i siti con esito positivo si potranno impartire ulteriori disposizioni di tutela (scavo in estensione, recuperi di manufatti, protezioni in loco, etc.) e richiedere indagini di laboratorio (C14, dendrocronologiche, palinologiche, paleobotaniche), il cui onere economico sarà a carico della stazione appaltante.

39. Per il tratto ricadente nel Comune di Jesolo, la vecchia strada attualmente esistente, laddove non ricompresa nella nuova viabilità, dovrà essere trasformata e adeguatamente attrezzata come strada parco. Siano evitate stazioni di servizio lungo il tracciato nel tratto in cui affianca il corso del fiume Sile in corrispondenza del bordo lagunare.

40. In fase di progettazione definitiva il Proponente dovrà:

a. Recepire, per quanto attiene al tracciato, gli indirizzi generali così come illustrati nelle presenti prescrizioni.

b. Per quanto attiene agli interventi di rifunzionalizzazione dell’attuale S.R. 43, tratto dalla Pk 15+700 alla Pk 18+700, dovrà prevedere, contestualmente alla costruzione dell'opera, interventi di messa in sicurezza mediante la realizzazione di contro strade al fine di limitare gli accessi, tratti di percorsi ciclabili ed altri elementi calmieranti della velocità ed a favore della sicurezza.

c. Verificare le interferenze del tracciato stradale con i perimetri delle aziende agricole al fine di salvaguardarne quanto più possibile l’integrità e la funzionalità; dovrà, inoltre, essere sempre garantita l’accessibilità ai fondi agricoli, la continuità della rete idrica naturale e di bonifica.

d. In corrispondenza ai sottopassi, ove sono previsti diaframmi profondi oltre m 10 ed altre strutture permanenti sottofalda, evidenziare con un adeguato studio idrogeologico gli effetti di tali opere sul deflusso delle acque sotterranee (rigurgiti, variazioni di direzione), nei casi in cui viene interessata la falda.

e. Nei casi in cui le opere di progetto (sottopassi e sottovia afferenti alla viabilità minore interferita) vengano a trovarsi sottofalda, descrivere in dettaglio i relativi

sistemi di impermeabilizzazione che, in ogni caso, dovranno garantire la perfetta tenuta idraulica delle opere stesse.

f. Nelle aree ove è previsto l'impiego di sistemi di emungimento della falda per abbassare la superficie freatica, stimare la portata di prelievo necessaria al fine di verificare l'esistenza di ricettori idonei a ricevere tale portata di scarico; dovranno essere inoltre preventivamente valutate le caratteristiche chimiche delle acque di prelievo per verificare l'idoneità allo scarico in acque superficiali; infine dovrà essere monitorata con piezometri l'ampiezza dell'area di abbassamento al fine di evitare effetti sulle utilizzazioni in atto e comunque sugli edifici esistenti.

g. In corrispondenza dei sottopassi, dove i lavori richiedono la parziale chiusura di sedi stradali, valutare gli effetti sulla viabilità locale, proponendo interventi di mitigazione idonei al fine di garantire la continuità del traffico; analogamente nel caso di restringimenti della sezione di deflusso delle acque, valutare e prevedere adeguati interventi di mitigazione atti ad impedire effetti dannosi sul regime delle acque.

h. Illustrare in dettaglio l'impatto dell'opera sul deflusso delle acque superficiali, in particolar modo nelle aree a sofferenza idraulica, dove la realizzazione della struttura potrebbe peggiorare la situazione; dovranno essere inoltre precisate le misure di mitigazioni previste, che non dovranno comunque apportare modificazioni peggiorative della situazione esistente.

i. In ordine ai bacini di accumulo e laminazione, prevedere che le acque riversate non modifichino i caratteri quali quantitativi delle acque di falda sottostanti; si dovrà inoltre prevedere la loro impermeabilizzazione.

j. Definire in modo puntuale le opere idrauliche, il loro dimensionamento, le modalità di rilascio delle acque della piattaforma stradale e le misure compensative, in merito alla compatibilità idraulica di cui alla D.G.R.V. n° 2948/2009 (con tempi di ritorno non inferiore a 50 anni), e dovrà altresì predisporre adeguati sistemi di controllo in corrispondenza degli scarichi nella rete pubblica; inoltre dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel P.T.A. approvato con Deliberazione del C.R. n° 105 del 5.11.2009 con particolare riferimento all'art. 39.

k. In merito al P.A.I. dei Fiumi Bacchiglione, Brenta, Isonzo, Piave e Tagliamento, approfondire compiutamente le possibili interferenze con le zone di pericolosità idraulica ivi previste, segnalate anche dai competenti Consorzi di Bonifica ed Uffici del Genio Civile.

l. Garantire la continuità delle acque di superficie della rete minore, ove queste attraversino il sedime stradale, con manufatti da concordare con i competenti Consorzi di Bonifica.

m. Prevedere nella realizzazione delle fondazioni profonde per il sostegno delle opere d'arte principali, accorgimenti idonei a contenere la dispersione delle miscele a base bentonitica prevedendo anche l'utilizzo di bacini di decantazione a tenuta stagna prima dell'allontanamento finale.

n. Prevedere, in corrispondenza dei Caselli, aree di parcheggio scambiatori idoneamente attrezzate e predisposte per una dotazione minima di circa 100 posti auto.

o. In ordine alla componente rumore:
   - approfondire la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, al fine di meglio individuare i ricettori interessati dalla realizzazione dell'Opera e di poter correttamente dimensionare le corrispondenti misure di mitigazione

preventiva; redigere una cartografia aggiornata e dettagliata in scala opportuna con evidenziati i ricettori sensibili all'impatto acustico, nonché un inventario degli stessi in conformità al D.P.R. 30.03.2004 n. 142 afferente al tracciato individuato di cui al precedente punto 1, comprese le opere complementari;

- prevedere idonee barriere acustiche su tutti i tratti ove il modello e le misure post operam indichino un superamento dei limiti; nel merito, nelle zone di particolare impatto e di rilevante valenza ambientale, le barriere dovranno essere realizzate in modo tale da conseguire un appropriato inserimento paesaggistico;
- rispettare integralmente, nella predisposizione del Piano di Mitigazione sul rumore, il dettato della normativa vigente indipendentemente dall'altezza degli edifici.

p. Prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie autoctone e non allergeniche, al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette), avvalendosi del Servizio Forestale della Regione ed in accordo con A.R.P.A.V..

q. Prevedere ove possibile, barriere fisiche e filtri naturali, per esempio impiegando vegetazione arbustiva, tra i punti di emissione (acustica ed atmosferica) ed i bersagli sensibili;

r. Assicurare corridoi protetti di attraversamento per la fauna, in numero e dimensioni adeguate.

s. Prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo e di aggregati riciclati, in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n° 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 4/2008 e D.M. 203/2003; inoltre gli aggregati riciclati utilizzati dovranno rispettare le disposizioni della circolare UL/5205/2005.

t. Redigere un Piano di Cantierizzazione che preveda:

- la collocazione di tutte le aree logistiche, gestionali e temporali per le attività di cantiere, indicando inoltre le aree destinate al deposito temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità;
- la valutazione delle immissioni di rumore e delle vibrazioni e prevedendo la realizzazione, ove necessario, di idonee barriere fonoassorbenti provvisionali;
- la specificazione della quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione e di drenaggio per l'aggottamento della falda, delle acque di lavaggio dei piazzali, delle acque di prima pioggia, per ciascuna delle aree di cantiere, con particolare attenzione ai tratti adiacenti e più prossimi ad aree tutelate o di ambito fluviale;
- l'adozione di adeguati sistemi in grado di evitare fenomeni di intorbidamento delle acque dei corsi d'acqua naturali e dei canali di bonifica;
- la realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione e collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dei cantieri ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, con particolare attenzione agli sversamenti accidentali;
- l'utilizzo dell'asse stradale di progetto evitando il più possibile di interessare la viabilità ordinaria locale;

- l'utilizzo di mezzi di cantiere omologati che rispondano alla normativa più recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico;
- la realizzazione, per ogni uscita dei mezzi operativi dalle area di cantiere, di un sistema chiuso di lavaggio delle ruote;
- la stabilizzazione delle piste di cantiere anche con leganti;
- la continuità delle viabilità secondarie interessate ed interferite;
- il Piano di Cantierizzazione dovrà essere corredato di specifiche procedure e istruzioni operative per gli operatori da sottoporre all'approvazione di A.R.P.A.V. e da trasmettere anche a Comuni e Province. Tale Piano sarà comprensivo, inoltre, di un programma di informazione e formazione del personale operante per la salvaguardia delle componenti ambientali e naturalistiche durante la realizzazione dell'opera, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti e gestire correttamente eventuali situazioni di emergenza ambientale.

u. Predisporre e rendere operativo un Piano per la sistemazione e la gestione delle aree a verde, delle aree attrezzate e di laminazione - fitodepurazione; il Piano deve assicurare, oltre alla mitigazione visiva, il ripristino e la ricostruzione dei corridoi ecologici, così come individuati nel P.T.R.C. della Regione e del P.T.C.P. delle province di Venezia e Treviso e la realizzazione di interventi di compensazione di habitat interferiti o sottratti, da sottoporre all'approvazione dei competenti Servizi Regionali e dell'A.R.P.A.V.

41. Redigere e rendere operativo un Piano di Monitoraggio Ambientale, predisposto secondo le Linee Guida della Commissione Speciale VIA in particolare per l'individuazione dei recettori sensibili direttamente o indirettamente interferiti dall'opera (abitazioni, aree di interesse naturalistico, beni culturali o paesaggistici). Il monitoraggio, riferito alle componenti ambientali: acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo, aria, agenti fisici (rumore e vibrazioni) vegetazione, fauna e paesaggio, (habitat, habitat di specie e specie del sito interessato e dei corridoi ecologici intersecati) dovrà essere considerato nella situazione ante, in corso e post operam, e dovrà essere esteso anche alla viabilità complementare ed alle aree interessate dagli svincoli, nelle condizioni di traffico più gravose e considerando gli impatti cumulativi. Il monitoraggio ambientale sarà esteso anche al controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi e rumori in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore. Il suddetto Piano dettaglierà la tipologia, la frequenza e la durata dei controlli ambientali, e sarà funzionale alla verifica dei principali impatti ambientali diretti e indiretti indotti dall'opera, alla verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione previste e alla individuazione di eventuali azioni di risanamento che si potranno rendere necessarie. I risultati del piano di monitoraggio dovranno essere raccolti ed elaborati in una relazione periodica, in cui dovranno essere evidenziati il miglioramento o il peggioramento della qualità ambientale per singola matrice al progredire della realizzazione dell'opera e nella fase di esercizio, il Piano di monitoraggio e l'articolazione funzionale e temporale della relazione periodica dovranno essere approvati da A.R.P.A.V.. Gli esiti del monitoraggio e le relazioni periodiche dovranno essere trasmessi con la frequenza concordata ai Comuni interessati, Province ed A.R.P.A.V.

42. Venga previsto nelle vasche di laminazione e di accumulo un dispositivo tale, in caso di arrivo di uno sversamento accidentale di sostanza fluida, da impedire lo svuotamento della vasca nella rete irrigua prima dell'eliminazione della sostanza inquinante riversata.

43. Devono essere analizzati gli effetti della nuova impermeabilizzazione sul deflusso delle acque meteoriche e sulla rete di raccolta finale e devono essere previste opere e manufatti in grado di mantenere invariato l'attuale coefficiente udometrico.
44. Tutte le aree interessate temporaneamente a vario titolo dall'infrastruttura di progetto, con particolare attenzione alle aree di cantiere e/o di stoccaggio provvisorio del materiale di scavo, dovranno essere al termine dei lavori ripristinate nello stato originario.
45. Deve essere garantita la prevenzione dell'inquinamento luminoso secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dovrà essere previsto l'utilizzo di tecnologia a Led.
46. Redigere un Piano di Sicurezza Generale ed un Piano di Intervento Specifico in caso di incidenti che coinvolgano mezzi con prodotti infiammabili/tossici od inquinanti con particolare attenzione per quest'ultimo, all'impatto sulla componente idrica e sul suolo. Tale Piano, comprensivo di procedure operative e istruzioni, dovrà essere trasmesso ai Comuni, Province ed A.R.P.A.V..
47. Nel caso vengano individuati, in una delle successive fasi di progettazione, percorsi alternativi o vengano introdotte varianti al presente progetto, sia presentata nuova relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE.
48. Tutti gli oneri da sostenere per la verifica degli adempimenti conseguenti alle prescrizioni predette, con particolare riferimento ai Piani del Monitoraggio Ambientale, sono posti a carico del Proponente e dovranno essere, altresì, evidenziati nel Quadro Economico del Progetto Definitivo.

RACCOMANDAZIONI – PARTE SECONDA

1. Qualora non previsto, sia inserito nei capitolati l'obbligo che l'appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, prima della consegna dei lavori e nel più breve tempo, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere.
2. Il progetto definitivo preveda, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e preveda l'acquisizione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.).
3. Per il monitoraggio ambientale, sia utilizzato il supporto di competenze specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni.
4. In fase di progettazione definitiva, siano verificate le interferenze del tracciato con i perimetri delle aziende agricole al fine di salvaguardarne quanto più possibile l'integrità e la funzionalità e siano delineate le eventuali azioni di mitigazione e/o compensazione.
5. Sia previsto per la segnaletica orizzontale l'utilizzo di tecniche che massimizzino la visibilità anche in condizioni di nebbia.

6. Valutare la possibilità di contenere il più possibile l'altezza dei rilevati stradali in corrispondenza dell'attraversamento di via Diaz in comune di Meolo (tra le progr. Km dell' 1.500,00 e Km 2.900,00) ed incrementare le misure di integrazione previste in corrispondenza del sottopasso per l'innesto di via Castelletto e via Corner sud in prossimità di Ca' Corner in Comune di Meolo.
7. Porre particolare attenzione per il complesso di Villa Corner-Franzini-Santin, nel Comune di Meolo, vincolato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, perseguendo un'attenuazione dell'impatto con l'intensificazione delle mitigazioni previste; nonché per il complesso di Ca' Coletto, per il quale si chiede particolare cura nelle opere di mascheramento in corrispondenza dell'attraversamento in rilevato di via Diaz.
8. Porre particolare attenzione agli effetti economici sulle attività produttive locali provocati dalle variazioni sulla viabilità esistente.
9. Approfondire adeguatamente lo studio trasportistico, con particolare attenzione al calcolo dei volumi di traffico riferiti ai diversi scenari temporali.
10. Valutare la possibilità/necessità di aumentare il numero delle vasche di trattamento delle acque di prima pioggia, in accordo con i competenti Consorzi di Bonifica per quanto attiene ai punti di consegna delle acque nella rete idraulica esterna; in ogni caso dovrà essere prevista una vasca di trattamento in corrispondenza alla Pk 0+000.
11. Per quanto riguarda le compensazioni ambientali individuare, oltre a quanto già proposto dal Proponente, le seguenti ulteriori opere da realizzare in accordo con il Concedente:
    - interventi di valorizzazione ambientale e riqualificazione fluviale dell'area sottesa dalla Soluzione C ed in particolare in corrispondenza del nuovo ponte sul Fiume Piave Vecchia in comune di San Donà di Piave e Jesolo;
    - riqualificazione della Via Emilia secondo la richiesta formulata dal comune di Musile di Piave.

12A09092

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix Tetra»

Estratto determinazione V&A/931 del 2 luglio 2012

Medicinale: PRIORIX TETRA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0468/001/II/034 e DE/H/0468/002/II/034.

Tipo di modifica: modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata: modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa per medicinali sterili biologici e immunologici. Si autorizza un nuovo tappo dei flaconcini forniti da Datwyler pharma packaging (DDP), precedentemente chiamato Helvoet Pharma. I nuovi tappi, processati da GSK Biologicals, non prevedono siliconizzazione. Da: - Tappi per flaconcini STELMI - limit test del lubrificante da 100 - a 600 microgrammi/tappo A: - Tappi per flaconcini forniti da Datwyler pharma packaging (DDP) - limit test del lubrificante da 30 a 200 microgrammi/tappo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08954

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Candesartan e Idroclorotiazide Hexal».

Estratto determinazione V&A 932 del 2 luglio 2012

Specialità medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1826/001-002/II/003/G.

Tipo di modifica: modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione del lotto) del principio attivo o della sostanza intermedia sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto.

Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva: altra variazione.

Modifica apportata: aumento della dimensione del lotto della sostanza attiva. Aggiornamento dell'ASMF per «candesartan cilexetil» della Lek Pharmaceuticals d.d. (01/2011).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08958

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Candesartan e Idroclorotiazide Sandoz».

Estratto determinazione V&A 929 del 2 luglio 2012

Specialità medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1828/001-002/II/002/G.

Tipo di modifica: modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione del lotto) del principio attivo o della sostanza intermedia, sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto.

Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva: altra variazione.

Modifica apportata: aumento della dimensione del lotto della sostanza attiva. Aggiornamento dell'ASMF per «candesartan cilexetil» della Lek Pharmaceuticals d.d. (01/2011).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08959

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005916/XVJ(53)11 del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE GIALLO CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE TREMOLANTE GIALLO CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE TREMOLANTE BIANCO CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE BIANCO CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE SPIGA CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE PAMPANELLA CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE VERDE CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE ARANCIO CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE CEDRO CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE CELESTE CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE VIOLA CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE ROSSO CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE BLU CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE ORO CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

«BOMBA MORSANI 8 APERTURE COLORE SALICE ORO CALIBRO D=154.0 MM; H=290.0 MM» (massa attiva g 2569,4);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005938/XVJ(53)11 del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«FARFALLA MORSANI E COLORE VERDE CALIBRO D=90.0 MM; H=156.0 MM» (massa attiva g 574,8);

«FARFALLA MORSANI E COLORE CELESTE CALIBRO D=90.0 MM; H=156.0 MM» (massa attiva g 574,8);

«FARFALLA MORSANI E COLORE ROSSO CALIBRO D=90.0 MM; H=156.0 MM» (massa attiva g 574,8);

«FARFALLA MORSANI E COLORE BLU CALIBRO D=90.0 MM; H=156.0 MM» (massa attiva g 574,8);

«FARFALLA MORSANI E COLORE VIOLA CALIBRO D=90.0 MM; H=156.0 MM» (massa attiva g 574,8);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005914/XVJ(53)11 del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«BOMBA MORSANI A LUPI COLORE VERDE CALIBRO D=68.0 MM; H=166.0 MM» (massa attiva g 204,6);

«BOMBA MORSANI A LUPI COLORE ROSSO CALIBRO D=68.0 MM; H=166.0 MM» (massa attiva g 204,6);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005926/XVJ(53) del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE BIANCO CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 82,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE GIALLO CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 83,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE TREMOLANTE BIANCO CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 89,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE TREMOLANTE GIALLO CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 85,5);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE SPIGA CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 80,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE PAMPANELLA CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 87,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE VERDE CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 73,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE ARANCIO CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 72,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE CEDRO CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 80,5);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE CELESTE CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 91,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE VIOLA CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 84,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE ROSSO CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 80,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE BLU CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 84,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE ORO CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 87,0);

«SBRUFFO MONOGETTO IN CARTONE MORSANI COLORE SALICE ORO CALIBRO D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 65,0);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare, in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Morsani S.r.l» della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte, (Rieti) - località Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006203/XVJ(53)11 del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«BOMBA MORSANI GIORNO LAMPI E SIRENE COLORE PAMPANELLA CALIBRO D=68.0 MM; H=216.0 MM» (massa attiva g 265,5);

«BOMBA MORSANI GIORNO LAMPI E SIRENE COLORE CEDRO CALIBRO D=68.0 MM; H=216.0 MM» (massa attiva g 265,5);

«BOMBA MORSANI GIORNO LAMPI E SIRENE COLORE BIANCO CALIBRO D=68.0 MM; H=216.0 MM» (massa attiva g 265,5);

«BOMBA MORSANI GIORNO LAMPI E SIRENE COLORE TREMOLANTE BIANCO CALIBRO D=68.0 MM; H=216.0 MM» (massa attiva g 265,5);

«BOMBA MORSANI GIORNO LAMPI E SIRENE COLORE TREMOLANTE GIALLO CALIBRO D=68.0 MM; H=216.0 MM» (massa attiva g 265,5);

«BOMBA MORSANI GIORNO LAMPI E SIRENE COLORE VERDE CALIBRO D=68.0 MM; H=216.0 MM» (massa attiva g 265,5);

«BOMBA MORSANI GIORNO LAMPI E SIRENE COLORE ROSSO CALIBRO D=68.0 MM; H=216.0 MM» (massa attiva g 265,5);

«BOMBA MORSANI GIORNO LAMPI E SIRENE COLORE BLU CALIBRO D=68.0 MM; H=216.0 MM» (massa attiva g 265,5);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la

fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005922/XVJ(53) del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE BIANCO CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 82,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE GIALLO CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 83,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE TREMOLANTE BIANCO CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 89,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE TREMOLANTE GIALLO CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 85,5);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE SPIGA CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 80,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE PAMPANELLA CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 87,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE VERDE CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 73,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE ARANCIO CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 72,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE CEDRO CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 80,5);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE CELESTE CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 91,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE VIOLA CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 84,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE ROSSO CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 80,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE BLU CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 84,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE ORO CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 87,0);

«SBRUFFO MONOGETTO MORSANI COLORE SALICE ORO CALIBRO D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 65,0);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare, in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Morsani S.r.l.» della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte, (Rieti) - località Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005899/XVJ(53) del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«BOMBA MORSANI LAMPI E SIRENE COLORE PAMPANELLA CALIBRO D=68.0 MM; H=212.0 MM» (massa attiva g 375,3);

«BOMBA MORSANI LAMPI E SIRENE COLORE TREMOLANTE GIALLO CALIBRO D=68.0 MM; H=212.0 MM» (massa attiva g 375,3);

«BOMBA MORSANI LAMPI E SIRENE COLORE CEDRO CALIBRO D=68.0 MM; H=212.0 MM» (massa attiva g 375,3);

«BOMBA MORSANI LAMPI E SIRENE COLORE BIANCO CALIBRO D=68.0 MM; H=212.0 MM» (massa attiva g 375,3);

«BOMBA MORSANI LAMPI E SIRENE COLORE VERDE CALIBRO D=68.0 MM; H=212.0 MM» (massa attiva g 375,3);

«BOMBA MORSANI LAMPI E SIRENE COLORE TREMOLANTE BIANCO CALIBRO D=68.0 MM; H=212.0 MM» (massa attiva g 375,3);

«BOMBA MORSANI LAMPI E SIRENE COLORE ROSSO CALIBRO D=68.0 MM; H=212.0 MM» (massa attiva g 375,3);

«BOMBA MORSANI LAMPI E SIRENE COLORE BLU CALIBRO D=68.0 MM; H=212.0 MM» (massa attiva g 375,3);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare, in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Morsani S.r.l.» della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte, (Rieti) - località Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006224/XVJ(53) del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«BOMBA MORSANI A RAZZETTI COLORE VERDE CALIBRO D=68.0 MM; H=196.0 MM» (massa attiva g 244,2);

«BOMBA MORSANI A RAZZETTI COLORE GIALLO CALIBRO D=68.0 MM; H=196.0 MM» (massa attiva g 244,2);

«BOMBA MORSANI A RAZZETTI COLORE BIANCO CALIBRO D=68.0 MM; H=196.0 MM» (massa attiva g 244,2);

«BOMBA MORSANI A RAZZETTI COLORE ARANCIO CALIBRO D=68.0 MM; H=196.0 MM» (massa attiva g 244,2);

«BOMBA MORSANI A RAZZETTI COLORE ROSSO CALIBRO D=68.0 MM; H=196.0 MM» (massa attiva g 244,2);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare, in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Morsani S.r.l.» della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte, (Rieti) - località Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono uti-

lizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004278/XVJ(53) del 16 luglio 2012 l'accenditore elettrico denominato: «R-20-ZVI» è riconosciuto, su istanza del sig. Girlando Antonio, direttore del Banco Nazionale di Prova con sede in Gardone Val Trompia (BS), titolare di licenza per la fabbricazione di munizioni da guerra nonché per l'esecuzione di attività sperimentali e di prova per la verifica di idoneità di materiali balistici in uso alle Forze Armate e dell'Ordine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo impiego militare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-1587-XVJ(5337) del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

U. BORGONOVO/UB9676-19A/2009 (massa attiva g 966,00);

U. BORGONOVO/UB9667-50/2009 (massa attiva g 1214,00);

U. BORGONOVO/UB9677-49D/2009 (massa attiva g 2352,10);

U. BORGONOVO/UB9671-49R/2009 (massa attiva g 1626,00);

U. BORGONOVO/UB9665-100B/2009 (massa attiva g 2465,00);

U. BORGONOVO/UB9671-100D/2009 (massa attiva g 3315,00);

U. BORGONOVO/UB9671-100I/2009 (massa attiva g 3315,00);

U. BORGONOVO/UB9670-100/2009 (massa attiva g 2690,00);

U. BORGONOVO/UB9667-100A/2009 (massa attiva g 2425,00);

U. BORGONOVO/UB9671-25A/2009 bianco (massa attiva g 957,00);

U. BORGONOVO/UB9671-25A/2009 rosso (massa attiva g 957,00);

U. BORGONOVO/UB9671-25A/2009 giallo (massa attiva g 957,00);

U. BORGONOVO/UB9671-25A/2009 bianco, giallo, rosso (massa attiva g 957,00);

U. BORGONOVO/UB9671-49B/2009 (massa attiva g 1626,00);

U. BORGONOVO/UB9672-25/2009 (massa attiva g 618,50);

U. BORGONOVO/UB9671-100M/2009 (massa attiva g 3315,00);

U. BORGONOVO/UB9672-49/2009 (massa attiva g 1135,00);

U. BORGONOVO/UB9672-80B/2009 (massa attiva g 2421,00);

U. BORGONOVO/UB9672-80C/2009 (massa attiva g 2693,00);

U. BORGONOVO/UB9672-100A/2009 (massa attiva g 2865,00);

U. BORGONOVO/UB9672-80D/2009 (massa attiva g 1973,00);

U. BORGONOVO/UB9672-80F/2009 (massa attiva g 2421,00);

U. BORGONOVO/UB9679-25/2009 (massa attiva g 831,00);

U. BORGONOVO/UB9679-150/2009 (massa attiva g 4818,00);

U. BORGONOVO/UB9673-100A/2009 (massa attiva g 2615,00);

U. BORGONOVO/UB9674-100A/2009 (massa attiva g 2575,00);

U. BORGONOVO/UB9678-100/2009 (massa attiva g 2749,00);

U. BORGONOVO/UB9698-62B/2009 (massa attiva g 2171,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della «U. Borgonovo S.r.l.» con sede in Inzago (Milano) - loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

12A09078

Nomina del commissario straordinario di liquidazione per il comune di Nardodipace

Il comune di Nardodipace (Vibo Valentia) con deliberazione n. 25 del 7 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2012, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Rosella Maria Feroleto, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

12A09093

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-193) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00